

Tipo: Autorizzazione Unica

Società: ORTA ENERGY 21 SRL

Impianto: Sistema di accumulo di energia elettrica (BESS) di 77 MW

Comune : Villafrati (PA)

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Servizio 3 "Autorizzazioni infrastrutture ed impianti energetici"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2022, n.11, recante *"Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica"*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTA la Legge Regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"* nella temporalità dettata dall' art.36;
- VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *"Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui *"L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"*;
- VISTO il D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e s.m., sul *"Riassetto del settore elettrico"* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che *«Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»*;
- VISTO il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23 dicembre 2000, n.32 rubricato *"Energia da fonti rinnovabili"*;
- VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

- VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;
- VISTA la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*;
- VISTO il DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;
- VISTA la Legge 1 giugno 2002, n. 120 concernente *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"*;
- VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;
- VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13"*;
- VISTA la Legge 28 agosto 2004, n. 239, recante *"Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale"* (PAUR), introdotto dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"* convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* ed in particolare l'art. 12 *"Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative"*;
- VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;
- VISTO il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m. recante *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;
- VISTA la L.R. 5 aprile 2011, n. 5 recante *"Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc."*;
- VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- VISTO il DPRS 18 luglio 2012, n. 48, che ha emanato il Regolamento recante *"Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11"*;

- VISTO il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, che adotta il Regolamento recante *“Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”*;
- VISTA la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *“Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali”*;
- VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *“Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea”*;
- VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n.11emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO *il Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell’interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’energia;
- VISTO l’atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell’Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO l’art. 36 della L.R. del 22 febbraio 2019, n. 1 rubricato *“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”*;
- VISTA la Circolare Direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell’art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;
- VISTO il comma 9 undecies, dell’art.9 del D.l. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che *“ ai fini dell’adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione”*;
- VISTO l’art. 7 bis del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell’art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;
- VISTO art. 1, c.2-quinquies, del D.L. n. 7/2002 convertito con modifiche dalla L. 55/2002, con cui l’impianto e le relative connessioni alla rete elettrica, di cui al c.2-quater lett. a), b) e d), non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTI gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;
- VISTA la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;
- VISTA la disposizione di servizio del D.G. prot.n.15780 dell’08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. n.181/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024, onera l’osservanza puntuale del comma 9 undecies, dell’art.9 del succitato decreto;

- VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2026-2028* aggiornato con Delibera n.3 del 29 gennaio 2026 dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il D.P.R.S. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito, per la durata di due anni, al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n.571 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia al dott. Giuseppe Giudice, con decorrenza dal 1° aprile e per la durata di due anni;
- VISTO D.D.G. n.708 del 15 aprile 2026 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del Dott. Giuseppe Giudice quale Dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia, contratto stipulato fra il Dirigente generale, dott. Carmelo Frittitta, ed il dott. Giuseppe Giudice stesso, con decorrenza dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028;
- VISTO il D.D.G. n.718 del 16 aprile 2026 con il quale il dott. Giuseppe Giudice, Dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici", è stato delegato ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza della suddetta Struttura, nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, con esclusione dei provvedimenti di rilascio di autorizzazioni, nonché di revoca, annullamento o declaratoria di decadenza dei provvedimenti autorizzatori medesimi;
- VISTA la disposizione di servizio prot. n. 15470 del 06/05/2024 del Dirigente del Servizio 3 in favore del dott. Santo Bottone di supporto al coordinamento di tutte le attività del Servizio 3;
- VISTO il D.D.G n.202 del 27/01/2025 con il quale il dott. Santo Bottone è stato nominato Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia del Servizio 3;
- VISTA l'istanza trasmessa per il tramite della piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) in data 16/12/2024 ed acquisita in pari data con il prot. n. 40006, con la quale Società' ORTA ENERGY 21 SRL, con sede legale in Milano - VIALE DON LUIGI STURZO 43 - 20154,p.IVA 13665650969 e iscritta nel Registro delle Imprese di Milano- REA-MI-2736830indirizzo PEC: ortaenergy21srl@pecimprese.it, ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, *per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico stand-alone denominato "Villafrati" di potenza in immissione pari a 77 MW, comprese le opere di connessione alla RTN*;
- VISTA l'ulteriore documentazione allegata alla suddetta istanza, caricata in data 09/06/2025, in riscontro alla nota prot. n.20220 del 29/05/2025, ed acquisita in pari data con il prot.n. 21258 ;in data 29/07/2025, in riscontro alla nota prot. n.26090 del 18/07/2025, ed acquisita in pari data con il prot. n. 27446; in data 03/02/2026 ed acquisite al prot. n. 3760; in data 26/02/2026, in riscontro alla nota prot. n. n.6689 del 23/02/2026,acquisita in pari data con il prot. n. 7474 ; in data 06/08/2026, ed acquisita in pari data con il prot.n. 29365; in data 13/10/2026, in riscontro alla nota prot. n.36848 del 08/10/2026, acquisite in pari data con il prot.n. 37411 quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;
- VISTA la Circolare prot. n.39593 del 14 novembre 2025 del Direttore Generale dell'Assessorato Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - avente ad oggetto: *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art.9, D.lgs. n.190/2024- Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli. Ottemperanza sentenze TAR Sicilia n.2131/2025 e n.2133/2025 - Disposizione Circolare*;
- VISTA la nota prot. 43920 del 18/12/2025 con la quale si dà riscontro alle risultanze della riunione DRE-DRT del 13/11/2025 in ordine a dei punti di chiarimento nonché' indirizzi operativi sul regime

amministrativo applicabile per gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) alla luce del D. lgs. 25/11/2024 n. 190 coordinato con la L.R. 12/05/2022 n. 11;

- VISTA la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell'istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;
- VISTA la nota di trasmissione prot.n. 81354 in data 02.07.2026, acquisita al prot. n. 24650 in pari data, con la quale il Genio Civile di Palermo, trasmette la relazione istruttoria in cui esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n.1775/1933, per le opere di connessione;
- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012, con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendone formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
- VISTO il piano particellare delle opere di connessione trasmesso dalla società a corredo dell'istanza di cui all'avviso al pubblico, in cui si identificano catastalmente i lotti interessati dalle medesime;
- VISTO il Cronoprogramma trasmesso nelle successive integrazioni, in allegato all'istanza della società ORTA ENERGY 21 SRL;
- VISTA la nota prot. Dre n. 6690 del 23/02/2026, con la quale questo Dipartimento ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante "*Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*" nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 12/10/2026, tramite il canale pagoPA, di € 181,00 con Identificativo/Bolletta: 00000000083098836 quale tassa di concessione governativa;
- VISTE le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;
- VISTA la validazione del progetto definitivo rilasciato, con lettera, con nota prot. nota prot.n.45290 in data 23.06.2026 per le opere di connessione da parte di Terna S.P.A riportante il Codice pratica TERNA 202400599;
- TENUTO CONTO delle condizioni dettagliate e meglio specificate nel preventivo di connessione con Codice pratica TERNA 2024005990, rilasciato dal gestore di rete in data 30/04/2024 con lettera prot. TERNA/P20240045290 ed accettato in data 21.08.2024;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0346924_20261014 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;
- TENUTO CONTO della deroga prevista dall'art. 92, comma 3^ e del dettame di cui al comma 4° del D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia), secondo i *quali* " decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia al rilascio della autorizzazione/concessione sotto condizione risolutiva e revocano le autorizzazioni/concessioni quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente al rilascio dell'autorizzazione A.U ed in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- CONSIDERATO che questo Dipartimento Energia ha avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 190/2024 e dell'art. 1 del D.L. 07/02/2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 09/04/2002, n. 55 e ss.mm.ii. (ex art.12 D.Lgs 387/2003). di competenza della Regione Siciliana ai sensi delle norme statutarie e di attuazione indicate in premessa;

- VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento, effettuato attraverso canale pagoPa, ai sensi del comma 110 dell'art.1 della Legge 239 del 23.08.2004, quale contributo istruttorio pari allo uno per mille per cento del "valore complessivo dell'opera", determinato ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 modello "M2", del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n.47 del 02.02.2018;
- VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento, effettuato attraverso canale pagoPa, quale contributo istruttorio pari allo 0,01 per cento del "valore complessivo dell'opera", determinato ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 modello "M2", del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.47 del 02.02.2018;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 17344 del 07/05/2026 è stata indetta una Conferenza decisoria in modalità asincrona, nella forma semplificata di cui agli art.li ex artt. 14 e 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i, riformato dalla legge n. 127/1997 (artt. 9-15) e di cui alle modifiche apportate dalla legge n. 15/2005 (artt. 8-13), dalla legge n. 69/2009 (art. 9), dal D.L. n. 78/2010 (art. 49), dal D.L. n. 70/2011 (art.5), dal D.L. n. 179/2012 (art. 33-octies) e dal D.L. n. 133/2014 (art. 25) e della legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 13)
- VISTI la nota prot. n. 35445 del 30/09/2026, di Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex artt. 14 quater e 14 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i, all'art. 18 della L.R. 21/05/2019 n.7 dell'art. 14 della L. 7/8/1990, n. 241 e dell'art.18 comma 5 ed art 20 della L.R. n. 7/2019
- VISTO l'art. 17 e 18 dello stesso articolo della legge 21/5/2019 n. 7 il quale prevede che la mancata comunicazione, entro il termine fissato, delle determinazioni da parte delle Amministrazioni/Enti coinvolti nel presente procedimento, equivale ad assenso senza condizioni;
- PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta da questo Dipartimento regionale nell'ambito del procedimento di cui all'art. 9 del D.lgs. 190/2024 e dell'art. 1 del D.L. 07/02/2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 09/04/2002, n. 55 e ss.mm.ii. (ex art.12 D.lgs
- PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa;
- PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 3 del DPR n. 445/2000 e s.m., le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m. sono considerate come rilasciate a un pubblico ufficiale, se all'esito delle verifiche poste in essere da questo Dipartimento regionale dell'energia emerge la non veridicità di quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive medesime, si provvederà alle relative doverose segnalazioni alla competente autorità giudiziaria, e inoltre verrà dichiarata la decadenza dall'autorizzazione rilasciata con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
- RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato.

Su proposta del Servizio 3 di questo Dipartimento dell'Energia

D E C R E T A

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la società ORTA ENERGY 21 SRL, con sede legale in Milano - VIALE DON

LUIGI STURZO 43 - 20154,p.IVA 13665650969 e iscritta nel Registro delle Imprese di Milano- REA-MI-2736830indirizzo PEC: ortaenergy21srl@pecimprese.it , è autorizzata, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 190/2024 e dell'art. 1 del D.L. 07/02/2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 09/04/2002, n. 55 e ss.mm.ii., e sotto la condizione risolutiva di cui all'art.92, comma 3 del D.lgs n.159/2011 e ss.mm.ii “, *per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico stand-alone denominato “Villafrati” di potenza in immissione pari a 77 MW, comprese le opere di connessione alla RTN;*”. e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete.

- Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n.10/1991;
- Art. 3) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;
- Art. 4) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo;
- Art. 5) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo nella relazione tecnico-istruttoria con nota 81354 in data 02.07.2026 (prot.Dre prot. 24650 del 02/07/2026), nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (Terna S.P.A.), prot. Segnature: nota prot. con nota prot. prot.n.45290 in data 23.06.2026; il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;
- Art. 6) Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza, non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori;
- Art. 7) Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3 - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo Piano di dismissione, i cui costi, in base a quanto previsto nell'elaborato denominato “106.23.01.R11 - Impianto accumulo elettrochimico - Piano di

dismissione e smantellamento_signed" allegato all'istanza, sono stati quantificati in € 600.000, oltre IVA e oneri previsti e stabiliti dalla legge;

- Art. 9) La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato "*106.23.01.R11 - Impianto accumulo elettrochimico - Piano di dismissione e smantellamento_signed*" a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
- Art.10) Il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Villafrati (PA) interessati alla realizzazione delle opere nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato;
- Art.11) La Società è obbligata, pena la decadenza dalla presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite, previa convenzione con il Comune interessato nella misura massima pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, come stabilito dai punti 14.15 e 16.5 e dalla lettera h dell'Allegato 2 del DM 10.09.2010;
- Art.12) La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Art.13) Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative;
- Art.14) L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Art.15) L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
- Art. 16) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti;
- Art.17) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1;
- Art.18) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. È altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto;

- Art.19) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Art.20) La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:
- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
 - provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
 - comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- La Società è onerata, inoltre:
- a provvedere alla completa formalizzazione della richiesta della Soluzione tecnica minima, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo;
- Art.21) La società qualora non avesse ottemperato nella fase istruttoria, è onerata a trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento, prima dell'avvio dei lavori, il titolo definitivo traslativo della disponibilità dei suoli dell'impianto, avente durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritto presso la Conservatoria Registro immobiliari;
- Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data della sua emissione;
- Art.23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.a. entro sessanta giorni, ovvero, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro centoventi giorni dalla data di notifica e pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, __15/10/2026

Il Dirigente del Servizio 3
(*dr. Giuseppe Giudice*)



GIUSEPPE GIUDICE
REGIONE SICILIANA
15.10.2026 12:58:22
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
(*dr. Carmelo Frittitta*)

CARMEL
O
FRITTITTA
Firmato digitalmente da
CARMELO
FRITTITTA
Data: 2026.10.15
14:59:23 +02'00'